



# CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

## PRESIDENZA

Prot. n° Segr/AG - 8475 40/2007 circ.

Cagliari, 6 luglio 2007

**OGGETTO:** Compensi corrisposti per l'esercizio di funzioni pubbliche ex art. 50, comma 1, lett. f) del TUIR. Esclusione della fattispecie reddituale del lavoro autonomo occasionale.

TELEFAX

AL SIG. PRESIDENTE DI SEZIONE ANZIANO  
della Sezione Distaccata della Corte d'Appello di Cagliari in

SASSARI

AI SIGG. PRESIDENTI DEI TRIBUNALI DI SORVEGLIANZA DI  
CAGLIARI SASSARI

AI SIGG. PRESIDENTI DEI TRIBUNALI ORDINARI DI  
CAGLIARI LANUSEI ORISTANO  
SASSARI NUORO TEMPIO PAUSANIA

AI SIGG. PRESIDENTI DEI TRIBUNALI PER I MINORENNI DI  
CAGLIARI SASSARI

AL SIG. MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

NUORO

AI SIGG. DIRIGENTI AMMINISTRATIVI

LORO SEDI

AL SIG. DIRIGENTE UNEP

SEDE

Trasmetto, per conoscenza e per quanto di rispettiva competenza, la nota del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Civile, prot. n. 83335.U del 18 giugno u.s., relativa all'argomento indicato in oggetto.

I sigg. Presidenti dei Tribunali ordinari provvederanno a diramare la presente nota agli uffici dipendenti di rispettiva competenza.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE  
(V. Oliveri)

Visto il  
Il Dirigente  
Dott. G. P. P. P.



# Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia  
 Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668851 - fax 68897523



Rif. N.V.q.227-07

Roma, - 5 LUG. 2007

m\_dg 03200800604

CORTE APPELLO - CAGLIARI

Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello  
 Loro sedi

N. 8473	0 6 LUG 2007
Seg. p. u. cc	
Allegato	Allegato
CIRC. 40/07	

Ai Sigg. Procuratori Generali della Repubblica  
 Loro sedi

E P.C. Al Sig. Capo dell'Ispettorato Generale  
 Roma

Oggetto: Compensi corrisposti per l'esercizio di funzioni pubbliche ex art. 50, comma 1, lett. f) del TUIR. Esclusione della fattispecie reddituale del lavoro autonomo occasionale.

Continuano a pervenire richieste di chiarimento in ordine al trattamento tributario da riservare ai compensi corrisposti a soggetti che non esercitano in maniera abituale un'arte o professione ai sensi dell'art. 53 del TUIR.

In ordine alla suddetta problematica la scrivente Direzione Generale, in più occasioni, avuto modo di chiarire che i compensi corrisposti dalle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio di pubbliche funzioni ex art. 50, comma 1, lett. f), del TUIR, sono qualificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente a meno che le pubbliche funzioni non siano svolte da soggetti che esercitano un'arte o professione ai sensi

dell'art. 53, comma 1, del TUIR, e non siano effettuate nell'esercizio di impresa commerciale.

Secondo il dettato normativo della richiamata disposizione è stato poi puntualizzato che sono sempre qualificati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i compensi corrisposti ai soggetti espressamente citati dalla norma (giudici di pace, esperti del tribunale di sorveglianza e membri delle commissioni tributarie), a prescindere dalla circostanza che costoro esercitino un'arte o professione ai sensi del citato art. 53.

Ne consegue che i compensi corrisposti a soggetti che svolgono attività professionali prestate in maniera non abituale, e che, pertanto, non rientrano nell'oggetto delle previsioni di cui al citato art. 53 del TUIR, devono essere assoggettati al trattamento fiscale previsto per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alla lett. f) art. 50 TUIR, con applicazione all'atto del pagamento della ritenuta d'acconto IRPEF (art. 24, comma 1, del DPR n. 600/73).

In conclusione i compensi corrisposti nell'esercizio di pubbliche funzioni devono essere ricondotti o nell'ambito dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex lett. f), art. 50 TUIR, oppure nell'ambito dei redditi di lavoro autonomo quando la prestazione viene resa ai sensi dell'art. 53 del TUIR, escludendo - in ragione della specifica disciplina tributaria ad essi riservata - che possano configurarsi altre fattispecie reddituali come ad esempio quella del lavoro autonomo occasionale.

Con l'occasione si ribadisce che i compensi rientranti tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi della citata lett. f), art. 50 del TUIR, non debbono essere assoggettati ad alcuna contribuzione previdenziale (vedi nota n. 1/3981/44/U/NV del 23/03/05).

Le SS.VV. sono pregate di far conoscere il contenuto della presente nota a tutti gli uffici interessati.

IL DIRETTORE GENERALE

Alfonso Poma

